

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2011

ESTRATTO



Edizioni ETS

## OPINIONI A CONFRONTO

## VERSO L'ABOLIZIONE DELLE FORMULE DI PROSCIoglIMENTO?

Nota introduttiva di Giovanni Canzio

La problematica delle “formule di proscioglimento”, già oggetto di ampia discussione nella fase progettuale del codice di procedura penale del 1989 e al centro di un interessante dibattito fra E. Fassone, G. Pecorella, G. Pisapia e E. Zappalà, coordinato da Mario Chiavario per la rivista *La Legislazione penale* [2005, p. 641 ss.] alla vigilia dell'approvazione della c.d. “legge Pecorella”, torna alla ribalta alla luce del novellato precetto dell'art. 533, comma 1 del codice di rito, sostituito dall'art. 5 di quella legge – L. 20 febbraio 2006, n. 46 –, che formalizza un dato ormai prefigurato dalla migliore dottrina e da alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità a sezioni unite.

La disposizione normativa, nel dettare la regola decisoria per cui «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio», svolge un ruolo cruciale per l'identificazione dello standard di prova necessaria e sufficiente per vincere la presunzione d'innocenza, sulla quale dev'essere misurata la decisione di colpevolezza e la condanna dell'imputato. Questa può essere pronunciata solo quando alla razionale ricostruzione probatoria del fatto si oppongano eventualità remote, pur astrattamente prospettabili come possibili, ma la cui reale evenienza, nel caso concreto, risulti non plausibile, non trovando riscontro nelle specifiche emergenze processuali.

*Ex adverso*, la contraddittorietà e l'insufficienza del risultato probatorio, precludendo un giudizio di elevata credibilità razionale e di “certezza processuale” dell'enunciato di accusa, comportano, al pari della mancanza di prova, l'assoluzione dell'imputato, a norma dell'art. 530, comma 2 c.p.p..

Si pone, quindi, all'attenzione dei giuristi il quesito se dal “nuovo” criterio di accertamento della colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio» debba conseguire l'abolizione della differente tipologia delle sentenze di assoluzione nel merito, potendosi circoscrivere il dispositivo all'essenziale enunciato dell'essere l'imputato colpevole o innocente e rinviando alla sede della motivazione l'analisi delle ragioni a fondamento della pronuncia assolutoria; oppure (nella linea della continuità legislativa: v. la direttiva n. 11 della l. delega n. 81 del 1987 e le direttive nn. 26.2 e 26.3 del Progetto “Riccio” di l. delega per il nuovo c.p.p.,

presentato il 19 dicembre 2007) persista l'esigenza di adeguare le diverse formule alle conclusioni raggiunte nell'accertamento della specifica causa del proscioglimento, da indicare, non solo nel percorso logico-giuridico della motivazione, ma ancor prima nel dispositivo, secondo le scansioni dettate dai plurimi commi dell'art. 530 c.p.p.

Abbiamo chiesto a un avvocato, Aldo Casalinuovo, un docente universitario, Enrico Manzaduri, e a un magistrato, Giuseppe Santalucia, alla stregua delle rispettive esperienze professionali e culturali, di valutare le più correnti prassi giudiziarie (spesso caratterizzate dalla larga scissione temporale fra il momento della lettura del dispositivo e quello della pubblicazione dei motivi della decisione, soprattutto nei processi di rilevante valenza socio-politica e mediatica) ed esprimere il loro punto di vista al riguardo dell'impiego delle varie formule di proscioglimento, anche alla luce dei quesiti di seguito proposti.

La tradizionale differenziazione può considerarsi solo servente ai diritti e alle facoltà della parte civile e alla selezione del tipo d'impugnazione cui si ha interesse e si è legittimati, così da ritenere la tematica in discussione ulteriormente intrecciata agli interrogativi sulla presenza e sul ruolo della parte civile nel processo penale, sull'autonomia delle giurisdizioni e sull'efficacia extrapenale della sentenza dibattimentale?

Più in generale, la diversità e la rigida gerarchia delle formule di proscioglimento nel merito e la loro specificazione nel dispositivo sono davvero conseguenziali alla complessa articolazione dell'oggetto della prova e alla varietà dei profili dell'accertamento probatorio, con riguardo a ciascun capo e punto della decisione (il fatto e le circostanze oggetto dell'imputazione, la loro qualificazione giuridica, la colpevolezza, la punibilità ecc.), rispetto ai quali dovrà atteggiarsi la piattaforma devolutiva dell'impugnazione?

Sarebbe indispensabile e auspicabile l'intervento del legislatore per semplificare e rendere armonica la disciplina degli schemi degli epiloghi assolutori nella parte dispositiva, in coerenza con le linee del modello accusatorio, rinviando ai motivi della decisione le specifiche cause del proscioglimento sul merito dell'accusa, come per le ragioni della condanna?

Aldo Casalinuovo

1. Le formule di proscioglimento – e, nell'ambito di queste, quelle che più direttamente si ricollegano alla sussistenza del fatto e alla colpevolezza dell'imputato – attraversano, se così può dirsi, la legge penale sostanziale e ne evocano al-

cune delle fondamentali categorie concettuali. Esse sono dotate di straordinaria idoneità esplicativa, giacché, nella sintesi lessicale che le caratterizza, “svelano” il processo, focalizzano lo snodo giuridico centrale della *res judicata*, indicano in prima battuta la traccia logico – giuridica che troverà sviluppo nella successiva motivazione.

Non è improprio affermare che le formule di proscioglimento (ma meglio sarebbe dire, nell’ambito di queste, quelle di assoluzione) adempiono anche ad una funzione di garanzia, posto che nella locuzione liberatoria consegnano all’imputato una prima satisfattiva risposta che vale a qualificare, da subito, il significato giuridico della caduta della pretesa punitiva ed il conseguente proscioglimento dagli addebiti al medesimo contestati.

E, del resto, mette conto ricordare come nella fase finale della discussione parlamentare sulla legge delega relativa alla emanazione del vigente codice di rito, fu esclusa la pur prospettata possibilità di ridurre *ad unum* l’esito dei differenti pronunciamenti assolutori, ritenendosi che tale soluzione «*potesse creare degli scompensi e delle incertezze circa la condizione ed il trattamento da riservare all’imputato, sia in riferimento ai giudizi civili e amministrativi, sia nei confronti della generale considerazione sociale*» [E. MARZADURI, *Sentenza di non doversi procedere*, in M. CHIAVARIO (coord. da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, 1991, p. 500], con ciò, evidentemente, assegnando anche una funzione *social-risarcitoria* alla specifica formula liberatoria prescelta.

Non v’è dubbio, quindi, che la formula terminativa – che altro non è se non la locuzione compendiativa delle ragioni giuridiche e di fatto poste alla base della sentenza di proscioglimento – già può essere considerata e può rappresentarsi come una prima, per così dire circostanziata, risposta dell’ordinamento all’individuo innocente che ha subito la “pena” del processo e le conseguenze – plurime e tutte quantomai rilevanti – di una imputazione ritenuta non fondata.

Certo, si tratta di argomento che può prestarsi ad una duplice lettura, laddove, al contrario, voglia ritenersi la formula terminativa un recinto troppo stretto per contenere il massimo raggio di azione della decisione sostanziale che manda esente da responsabilità l’individuo sottoposto a processo. Ed è proprio in questa chiave che ci si interrogò – nella Commissione ministeriale presieduta da Francesco Carnelutti che, nel 1963, licenziò una primissima Bozza di progetto di riforma del codice di procedura penale – sulla opportunità ed utilità di mantenere inalterato il regime delle formule di proscioglimento, con una corrente di pensiero, alla cui testa vi era proprio il Carnelutti, favorevole alla abolizione delle formule terminative: «*esse – affermava il grande giurista friulano – aggiungono al proscioglimento una mezza motivazione non necessaria e, ciò che più con-*

*ta, pericolosa, mentre le ragioni del proscioglimento, in quanto occorre conoscerle, debbono risultare dalla motivazione intiera»* [F. CARNELUTTI, *Principi direttivi della riforma del processo penale*, in *Riv. dir. pen.*, 1964, pag. 164].

Già: una “*mezza motivazione*” che nella valutazione dei favorevoli alla abolizione delle formule può costituire (s'intende, non come unico argomento) elemento limitativo rispetto alla ampiezza ontologica della pronuncia liberatoria, ma che, invero, può anche essere vista come un'anticipazione opportuna ed immediatamente tutelativa dell'innocente prima ancora della compiuta esplicitazione delle ragioni che l'hanno determinata (si pensi al significato, per così dire totalizzante, della formula «*perché il fatto non sussiste*»).

Non può, per altro verso, dimenticarsi come le formule di proscioglimento di merito trovarono collocazione nel codice Rocco in un'ottica di garanzia dell'imputato, essendosi, da un lato, abbandonata la limitativa previsione della formula terminativa alle cause meramente processuali intervenute, con il conseguente ampliamento del novero delle formule di proscioglimento, e, dall'altro, operata l'introduzione della regola di prevalenza della formula di merito rispetto alla causa estintiva del reato (art. 152 nel codice del '30, art. 129 nel codice vigente).

2. Ma se la *formula* altro non è che la sintesi della successiva motivazione, non si vede per qual motivo essa debba essere considerata asincrona rispetto agli esiti dell'accertamento giudiziario. Anzi, può dirsi che la formula di proscioglimento rappresenti, nella quasi totalità dei casi, un utile ed immediato tratto di unione tra processo e diritto sostanziale, posto che ovviamente non potrà mai prescindere, nell'esame e nella valutazione della singola fattispecie, dalle osservazioni sostanziali che attengono alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, ovvero alla eventuale ricorrenza di una causa di giustificazione nell'azione od omissione del reo, per fermarsi qui solo ai profili più rilevanti in punto di accertamento del fatto.

E non pare, in verità, che la indicazione della formula di proscioglimento possa in qualche modo entrare in rotta di collisione, o rappresentarsi in termini di incoerenza, rispetto alla nuova, più recente regola decisoria, dettata nell'art. 533 del codice di rito, in base alla quale «*il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio*». Si è rafforzata con la nuova regola [in ossequio ad antichi precetti: Mario Pagano, *La logica dei probabili*, condanna solo «*quando con la prova si escludon tutti i possibili accadimenti, fuor che uno solo*»; ed a nuovi orientamenti: l'«*elevato grado di credibilità razionale*» o di «*probabilità logica*», fissato in particolare dalla fondamentale sentenza Franzese] la necessità che l'idoneità

dimostrativa della prova sia quanto più penetrante possibile, e l'opportunità che il libero convincimento del giudice trovi – per così dire nel dubbio normato – un confine di garanzia; completandosi così il percorso innovativo connotato dalla eliminazione della ambigua formula assolutoria per «insufficienza di prove» e dalla equiparazione, ai fini dell'accertamento di responsabilità, della insufficienza o contraddittorietà della prova alla sua mancanza.

In tutto questo, non pare incidere in alcun modo l'indicazione della formula di proscioglimento in sede di dispositivo, giacché è del tutto evidente che ben può il dubbio inerire ad alcuno dei profili interessati, in via di sintesi, dalle formule di proscioglimento, e che dunque esso debba essere sempre superato in ordine ad ogni singolo profilo che vale ad integrare il reato in ogni sua essenziale componente, oltretutto naturalmente in relazione alla specifica prova di responsabilità dell'imputato.

3. È vero: nella esperienza dei Paesi di Common Law, dai quali è mutuata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono sconosciute le formule di proscioglimento e, dunque, il giudizio di responsabilità è misurato con particolare nettezza sulla pura alternativa colpevole o innocente. E, tuttavia, se è condivisibile la regola decisoria che ben focalizza, tra l'altro, lo "*standard probatorio*" necessario per giungere ad una sentenza di condanna (e dunque, specularmente, al suo esatto contrario), non è affatto detto che l'ulteriore profilo dell'accesso ad una decisione meramente dichiarativa in ordine alla colpevolezza o all'innocenza dell'imputato sia pur esso aspetto da assumere in termini di positiva considerazione.

In primo luogo, pur se la struttura del reato in quei Paesi (negli Stati Uniti, in modo particolare) si rappresenta, in linea generale, secondo uno schema non eccessivamente dissimile da quello contemplato dalla nostra legge penale sostanziale (*actus reus*, elemento materiale; *mens rea*, elemento soggettivo; sussistenza del nesso di causalità), non è però possibile operare una completa sovrapposizione dei modelli sostanziali di riferimento: ciò che evidentemente non consente una trasposizione meccanica degli istituti processuali connessi, come nel caso in argomento, ai profili di diritto sostanziale relativi alla struttura del reato (e non si trascuri, anche in ordine a tali aspetti, l'incidenza, per quanto ci riguarda, di una elaborazione giurisprudenziale non di rado innovativa, non riscontrabile, al contrario, negli ordinamenti, come quello statunitense, basati sul principio di obbligatorietà del precedente giudiziario). In secondo luogo, l'esperienza insegna che non è sufficiente il mero richiamo al sistema accusatorio per consentire l'utile introduzione nel nostro ordinamento di istituti e regole

proprie di quel sistema [e bisognerebbe sempre ricordare l'efficacissima espressione del prof. Gian Domenico Pisapia, presidente della Commissione ministeriale di riforma del codice di rito, che parlò, agli albori della riforma, di modello «*tendenzialmente accusatorio*»]. Ormai è *ius receptum*, se così è consentito dire: la peculiarità del nostro sistema, e probabilmente della nostra cultura giuridica, non consente mutazioni automatiche di altrui, anche settoriali o parziali, discipline procedimentali.

4. Non v'è dubbio, sotto altro e pur rilevante aspetto, che la differente modulazione della formula assolutoria, ovvero di proscioglimento, possa spiegare concreti effetti in ordine alla facoltà d'impugnazione riconosciuta alla parte civile, «ai soli effetti della responsabilità civile» (art. 576 c.p.p.). Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale che riconobbe alla parte civile la facoltà di proporre ricorso per cassazione relativamente ai profili concernenti gli interessi civilistici in caso di proscioglimento dell'imputato [Corte Cost. 22.1.1970, n. 1], tale facoltà è ormai naturalmente dato acquisito nell'ordinamento. E, tuttavia, tale problematica non solo non ha ancora trovato un definitivo assestamento sistematico nella nostra legge processuale, quanto risulta sempre più soggetta ad interpretazioni giurisprudenziali ed interventi normativi non sempre condivisibili. Si pensi, ad esempio, alla ormai annosa *querelle* sulla possibilità di impugnazione della parte civile della sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non costituisce reato», la quale, secondo un pur minoritario indirizzo [Cass., sez. III, 8.6.1994, Armellini, e, nella giurisprudenza di merito, App. Catanzaro, 28.1.2000, Donati], non pregiudicando l'interesse della parte civile al risarcimento del danno in sede civile non consentirebbe l'impugnazione in sede penale [*contra*, tra molte altre: Cass., sez. V, 19.1.2005, Casini, e Cass., sez. IV, 5.12.2000, Burgaretta, sull'assunto della persistenza dell'effetto preclusivo di cui all'art. 652 del codice di rito anche in presenza di siffatta formula assolutoria]; ovvero, ancora, al ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art.428 c.p.p., consentito «ai fini della tutela degli interessi penali» della medesima parte civile [SS.UU. 29.5.2008, n. 25695]. E non può poi dimenticarsi l'attuale contrasto interpretativo sulla ammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento e riportante esclusivamente la richiesta di affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza alcun riferimento alle richieste risarcitorie [da ultimo, per l'inammissibilità, Cass., Sez. III, 16.3.2010, Columbro; in senso opposto, sul presupposto che le richieste sui profili risarcitori devono e possono desumersi per implicito, proiettandosi necessariamente

te l'istanza di responsabilità dell'imputato sull'obbligo risarcitorio a carico di quest'ultimo: Sez. V, 23.9.2009, Longo]; mentre, com'è noto, si è abrogato, con la famosa legge Pecorella n. 46/2006, l'art. 577 c.p.p., contemplante la possibilità per la persona offesa costituita parte civile di proporre impugnazione, agli effetti penali, in ordine alle pronunce aventi ad oggetto i reati di ingiuria e di diffamazione [efficace, su tutta la tematica in argomento, l'osservazione di LOZZI, in *Lezioni di Procedura Penale*, Giappichelli: l'impugnazione agli effetti penali non può che competere al rappresentante del pubblico ministero in quanto essa altro non è se non «una estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale»).

Cosa si vuol dire in sostanza? Che la tematica relativa ai limiti ed al significato della impugnazione consentita alla parte civile merita una attenta riflessione che riporti ordine ad una materia delicatissima che sempre più spesso è apparsa sfuggire di mano sia al legislatore che all'interprete [già nel 1988 ancora il prof. Pisapia, in *Compendio di Procedura Penale*, 5<sup>a</sup> edizione, annotava: «La sentenza della Corte Costituzionale ha fatto sorgere più di un dubbio ed ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti: sarebbe stato auspicabile un pronto intervento legislativo che chiarisse, in modo univoco, la delicata ed importante materia»]. E, in questo senso, essa non pare affatto confinabile nell'angusto spazio concernente le formule di proscioglimento, ma andrebbe rivisitata organicamente per assegnarle, in via definitiva, una più puntuale e chiara definizione normativa e una consequenziale e coerente collocazione sistematica. E, può aggiungersi in proposito, mai dimenticando che l'accessorietà dell'azione civile nel processo penale non può autorizzare prerogative e facoltà debordanti e foriere di effetti ipertrofici e confusionistici.

5. Per concludere. L'esperienza degli ultimi venti anni [potremmo dire a partire dalle notissime sentenze della Corte Costituzionale n. 254 e 255 del 1992 in materia di utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni predibattimentali, che segnarono uno spartiacque ben chiaro rispetto al nuovo "mondo" che andava dischiudendosi nel processo penale ed alle resistenze che esso incontrava] dimostra inequivocabilmente che interventi parziali e poco coordinati non giovano al complessivo equilibrio del sistema processuale ed anzi sono non di rado causativi di incertezza e distorsioni interpretative nel concreto operare. Ciò di cui si ha bisogno, invece, è di una revisione organica e ragionata del codice di rito, per rilanciarlo alla luce dei suoi principi fondanti e sulla base della ormai non breve esperienza sul campo che ne ha disvelato pregi e difetti, limiti e potenzialità, aree da riconsiderare (si pensi, sol per accennarne una, a quella relativa al regime delle nullità) e segmenti consolidati nella interpretazione giu-

risprudenziale. Gli è che l'Italia è il Paese, tra l'altro, delle Commissioni ministeriali di studio, che licenziano progetti ed articolati, anche pregevoli, i quali rimangono tuttavia, alla fine, soltanto buone occasioni di dibattito per studiosi ed operatori. Quattro le Commissioni per la riforma del codice penale dal 1988 ad oggi (Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia), due per la revisione del codice di procedura penale dal 2005 ad oggi (Dalia, Riccio), ma mai un sia pur minimo esame, in un'aula parlamentare, dei progetti proposti. È, allora, su questo che ci si dovrebbe oggi concentrare: sulla possibilità di giungere ad una stagione di riflessione condivisa per favorire una rivisitazione dello strumento processuale al fine di renderlo complessivamente più armonico ed equilibrato e, nondimeno, al fine di attualizzarlo definitivamente in piena consonanza con la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione. Ma non può francamente non pensarsi che l'orizzonte, sotto questo aspetto, non è presago di buoni auspici.

Enrico Manzaduri

1. Negli artt. 529-531 c.p.p., come noto, ha trovato traduzione la direttiva n. 11 dell'art. 2 della l. n.81/1987, direttiva in forza della quale il legislatore delegato era stato chiamato ad inserire nel testo del codice «le diverse formule di assoluzione o di proscioglimento» e, quindi, a prevedere la «specificazione nel dispositivo della sentenza» di dette formule. Ha così ricevuto conferma un'impostazione ormai tradizionale del nostro ordinamento processuale penale, anche se in alcuni passaggi del tormentato *iter* della riforma erano emersi orientamenti alquanto diversi. In particolare, nel corso dei lavori preparatori della prima legge-delega si era più volte affacciata l'ipotesi di una radicale eliminazione delle formule terminative delle sentenze di proscioglimento [cfr. per gli opportuni riferimenti, L. RIGANTI, *L'assoluzione per insufficienza di prove nell'itinerario della riforma*, in *IP* 1987, 169], in linea, del resto, con le scelte effettuate in occasione della redazione del progetto Carnelutti, dove la rimozione delle formule veniva giustificata con l'osservazione che esse «aggiungono al proscioglimento una mezza motivazione, non necessaria e, ciò che più conta, pericolosa, mentre le ragioni del proscioglimento, in quanto occorra conoscerle, debbano risultare dalla motivazione intera» [così F. CARNELUTTI, *Principi direttivi della riforma del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 164]. Peraltro, nella fase finale dell'elaborazione del provvedimento legislativo del 1974 ebbero il sopravvento preoccupazioni di segno opposto: si temette cioè che la *reductio ad unum* degli epiloghi assolutori avrebbe potuto creare scompensi ed incertezze

circa la condizione da riservare all'imputato, sia in riferimento ai giudizi civili ed amministrativi, sia nei confronti della generale considerazione sociale.

Nella stesura della l. n. 81 del 1987, la seconda legge-delega, la questione sulla sopravvivenza o meno delle formule terminative, nella sostanza, non venne invece riproposta, essendosi concentrata l'attenzione sui destini della sola formula dubitativa; ed alla fine il codice nuovo doveva riprendere integralmente, con alcune varianti terminologiche, l'intero catalogo delle causali di cui all'art. 479 c.p.p. 1930, salvo l'inserzione della formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato», formula che, pur figurando in alcune disposizioni del codice Rocco, non compariva tuttavia all'interno di quella in cui erano espressamente elencate le formule terminative dibattimentali.

2. Anche dopo l'entrata in vigore della riforma, la problematica delle formule di proscioglimento non doveva destare uno specifico interesse in seno alla dottrina processualpenalistica, più attenta, semmai, alla portata sistematica della regola di giudizio introdotta per i casi di mancanza e contraddittorietà della prova. Sarebbe stata proprio la critica mossa nei confronti della prassi rapidamente consolidatasi di inserire nel dispositivo il riferimento al 2° comma dell'art. 530 a favorire una serie di interventi volti a suggerire una revisione complessiva delle modalità di redazione delle sentenze di proscioglimento. Al riguardo, si era rilevato come la presenza nel dispositivo del suddetto richiamo normativo, anche quando non viene citata esplicitamente nella formula adottata l'insufficienza o la contraddittorietà delle prove a carico, venisse per lo più «intesa come univoco riferimento ad una pronuncia determinata proprio dal dubbio probatorio, e non dalla mancanza di prova, riproducendo così, quantomeno nella percezione dell'opinione pubblica, i deteriori effetti, in termini di compressione della presunzione d'innocenza, tipici dell'assoluzione per insufficienza di prove» [O. MAZZA, sub *art. 530 c.p.p.*, in G. CONSO, V. GREVI (diretto da), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, 1881]. In effetti, ove si voglia evitare il rischio di una surrettizia sopravvivenza della formula dubitativa, nel rispetto degli artt. 192 e 546 c.p.p., la motivazione pare essere l'unica sede nella quale possono trovare spazio i riferimenti alle regole ed ai criteri adottati per raggiungere un determinato risultato probatorio [cfr., in particolare, E. ZAPPALÀ, *Le formule di proscioglimento: i punti deboli di una continuità legislativa*, in *LP* 2005, 664]. Sulla scia di queste (ed altre) considerazioni, venne avanzata da più parti la proposta di una risistemazione dell'intera materia, consistente nel radicale abbandono delle varie formule di proscioglimento e nel ritorno allo schema semplice del binomio colpevole-innocente: perverso,

una volta riconosciuto che «il tema della decisione deve essere se l'imputato sia colpevole (e non, se sia innocente)», si può legittimamente concludere nel senso che «l'accertamento tende soltanto a verificare se l'ipotesi probatoria sia provata al di là del ragionevole dubbio» [E. ZAPPALÀ, *Le formule*, cit., 665; per analogia conclusione, v. altresì P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XII ed., Milano 2011, 705 s.; nonché G. PECORELLA, *Formule di proscioglimento e "giusto processo"*, in LP 2005, 651; GIUL. PISAPIA, *Equilibri (e squilibri) dottrinali e giurisprudenziali nell'applicazione della normativa sulle formule di proscioglimento*, ivi 2005, 655; con riguardo alle sole formule assolutorie, v., invece, M. CHIAVARIO, *La questione delle "formule": dietro i problemi tecnici l'esigenza di scelte etico-politiche*, ivi 2005, 669 s.].

Questa impostazione sembra ricevere ulteriore impulso dall'inserimento nell'art. 533 c.p.p. del criterio di accertamento della colpevolezza dell'imputato [in merito, v. L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino 2008, 59]. È difatti evidente che a fronte di una disposizione che impedisce la pronuncia di condanna laddove non sia stato eliminato ogni ragionevole dubbio, l'epilogo alternativo, quantomeno per le ipotesi assolutorie, si delinea in termini unitari e non abbisogna di specificazioni motivazionali nel dispositivo, giustificandosi per il semplice fatto che non è stato raggiunto lo *standard* di prova richiesto.

3. A questo punto, si tratta di ricercare le ragioni che possono egualmente sorreggere la previsione dell'impiego delle varie formule terminative. Ed in questa prospettiva, nelle note di Giovanni Canzio viene subito avanzato l'interrogativo se «la tradizionale differenziazione può considerarsi solo servente ai diritti e alle facoltà della parte civile e alla selezione del tipo di impugnazione cui si ha interesse e si è legittimati».

Una risposta negativa viene da chi ha osservato come il legislatore del 1988 fosse già «ben consapevole del forte risalto socio-politico di taluni processi» ed anche per questo motivo, in considerazione delle scarse situazioni che consentono una redazione contestuale della motivazione, ha ragionevolmente «voluto mantenere l'offerta di un corredo informativo minimo sin dal momento della lettura del dispositivo», momento in cui «si produce il massimo impatto», con esiti spesso polemici e scomposti [E. FASSONE, *Formule di proscioglimento: teoria, prassi e condizionamenti dal contesto*, in LP 2005, 646]. Ma la conoscenza dei motivi essenziali della decisione non sempre è adeguatamente assicurata dalle soluzioni lessicali che danno corpo al *numerus clausus* delle formule. Invero, «nella maggior parte dei casi (...) sono raccolti sotto un'unica espressione mol-

teplici cause proscioglitive, talvolta anche assai differenti tra loro»; pertanto, si deve riconoscere che, eccezion fatta per i casi di non doversi procedere, dove compare un riferimento specifico alla causa dell'improcedibilità dell'azione o dell'estinzione del reato, «la formula si limita a comunicare la classe di appartenenza di quella operante in concreto, senza offrire alcuna informazione aggiuntiva» [F.B. MORELLI, *Le formule di proscioglimento. Uno studio introduttivo*, Torino 2010, 377 s., che segnala come «La situazione sarebbe molto diversa da quella appena tratteggiata, se il giudice potesse registrare, di volta in volta, la conclusione specifica dell'accertamento condotto, adoperando brevi e icastiche proposizioni analoghe alle formule (...): il difetto del dolo, la sussistenza della legittima difesa, il difetto di colpevolezza dovuto a errore, sono tutti sintagmi ben più limpidi del 'fatto non costituisce reato'»].

Insomma, la giustificazione della presenza delle formule terminativa non può rinvenirsi nell'esigenza di rappresentare al singolo ed alla collettività l'autentica causa della mancata condanna, dal momento che tale comunicazione è spesso così generica da rendere difficile non solo una corretta lettura giuridica dell'epilogo, ma altresì un apprezzamento etico-sociale dello stesso. Piuttosto, merita osservare come le sentenze di proscioglimento siano talora prese in considerazione dall'ordinamento in ragione della formula adottata per ricondurre o meno alle stesse determinati effetti giuridici che non si esauriscono in quelli extrapenalistici che sono disciplinati negli artt. 652 e 653 c.p.p. [per una rassegna di tali situazioni, L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento*, cit., 361 ss.]. E non sempre, a dire il vero, con esiti condivisibili: ad es., la previsione dell'art. 314 c.p.p., nel delimitare l'area delle assoluzioni rilevanti ai fini della richiesta della riparazione per ingiusta detenzione, finisce con l'ingenerare intollerabili disparità di trattamento allorché l'estinzione del reato o l'improcedibilità vengono ad impedire la declaratoria di innocenza dell'imputato [ma cfr. anche per ulteriori ipotesi, F.B. MORELLI, *Le formule*, cit., 383 ss.].

Per contro, la lettura dell'art. 652 c.p.p. ci consente di individuare una fattispecie nella quale il significato del sintagma rituale nel definire gli effetti della sentenza è estremamente ridotto: solo quando «il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» la formula «il fatto non costituisce reato» potrà assumere rilevanza. E pertanto solo un'attenta disamina della motivazione potrà condurre al riconoscimento dell'efficacia vincolante della decisione penale nel giudizio civile od amministrativo di danno. Ma anche le formule più ampie di assoluzione non sembrano *tout court* idonee a definire i rapporti tra le giurisdizioni. Infatti, alla luce di un orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, le formule «il fatto non sussiste» e

«l'imputato non lo ha commesso», in tanto permettono di individuare sentenze vincolanti in sede extrapenale, in quanto queste decisioni si basano sull'accertamento positivo delle predette cause assolutorie, mentre nessun vincolo deriverebbe dalla presenza delle formule ampie conseguenti all'individuazione di un quadro probatorio equivoco [cfr., tra le tante, nella giurisprudenza civile, Cass. III, 20 settembre 2006, Soc. Compagnoni Barbara c. Solinas, in *Giust. Civ.*, 2006, 9].

Ne discende che nessuna delle locuzioni descritte nell'art. 652 c.p.p. è in grado di comunicare la concreta portata degli effetti della sentenza: «sarà ogni volta indispensabile esplorare la motivazione, alla ricerca dell'accertamento reale di quel fattore specifico in grado di impedire sia l'integrazione del reato che quella dell'illecito civile» [F.B. MORELLI, *Le formule*, cit., 401]. Ed analoga conclusione va estesa alla disciplina posta dall'art. 653 comma 1 c.p.p.: da un lato per le formule «il fatto non sussiste» e «l'imputato non lo ha commesso» pare delinearsi la necessità di un accertamento positivo alla stregua di quanto si è osservato in precedenza, dall'altro lato per la formula «il fatto non costituisce illecito penale» sembra imporsi un percorso interpretativo volto a verificare di volta in volta quando il fatto sia penalmente illecito [v. ancora F.B. MORELLI, *Le formule*, cit., 402 s.; secondo varie impostazioni, N. ROMBI, *Gli effetti dell'accertamento penale in sede disciplinare*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 1306; L. SCOMPARIN, *Il proscioglimento*, cit., 375].

Dal rapido riscontro che si è operato, si deve escludere che le formule di proscioglimento, quindi, assumano un ruolo determinante nell'individuazione del significato che è destinata ad assumere la decisione all'interno dell'ordinamento. Si potrà invece convenire con chi ha ritenuto che le formule «dovrebbero finire per impegnare il giudice, se volesse rimanere coerente, a riportare dopo, nella motivazione, quegli elementi di giudizio da lui prima isolati e ritenuti rilevanti nella determinazione del giudizio» [in questi termini, D. SIRACUSANO, *Collegamento tra "prova" e "causa" nella sentenza di assoluzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1959, 411], anche se i rilievi sull'imprecisione di talune locuzioni attenuano inevitabilmente il significato del vincolo. E tuttavia non si può trascurare del tutto l'eventualità che in occasione della stesura della motivazione si individui una corretta causale non corrispondente a quella enunciata nel dispositivo, così da rendere forse preferibile lasciare libero l'estensore di formulare le ragioni del proscioglimento sino alla fine.

4. Alla resa dei conti, sembra lecito ritenere che l'eliminazione della sintetica esposizione dei motivi nel dispositivo delle sentenze di proscioglimento non

dovrebbe comportare conseguenze preoccupanti per il sistema del processo penale, anche nel caso in cui si ipotizzasse il mantenimento della presenza della parte civile. Un'ipotesi, questa, peraltro, che non pare imporsi proprio nella prospettiva di una tutela di chi risulta portatore di interessi risarcitori per il cui riconoscimento opera nell'ambito penale una regola di giudizio decisamente più impegnativa di quella che disciplina gli esiti del processo civile, processo civile nel quale potranno altresì essere richiamate presunzioni spesso determinanti ai fini dell'epilogo del giudizio a favore del danneggiato (ma, va riconosciuto, anche processo civile la cui durata è notevolmente maggiore rispetto a quello del processo penale...).

L'abbandono delle formule di proscioglimento che attengono al merito dell'accusa non dovrebbe incidere sull'estensione e sulla sequenza dei contenuti motivazionali della sentenza di condanna, dato che il giudice non potrà escludere l'esistenza del ragionevole dubbio se non avrà affrontato tutti gli interrogativi che si pongono sulla base dell'art. 187 c.p.p. ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e dell'individuazione della giusta sanzione. Per contro l'attuale necessità di indicare la causa dell'esito liberatorio «induce il giudice ad operare un accertamento fondativo della pronuncia», accertamento che dovrebbe venir meno nella misura in cui il tema della decisione, come si è già accennato, venga riconosciuto soltanto nella verifica dell'ipotesi accusatoria [E. ZAPPALÀ, *Le formule*, cit., 665].

Giuseppe Santalucia

1. La premessa della riflessione, cui sono stato sollecitato, sembra avere la forza persuasiva delle affermazioni auto-evidenti, che non lasciano spazio per articolare posizioni contrarie.

Se il processo non ha altro oggetto che provare la colpevolezza, se l'innocenza è la condizione naturale e normativa dell'imputato, quel che preesiste e accompagna, senza indebolimenti di contenuto, la formulazione dell'imputazione e poi via via, attraverso reiterati tentativi di falsificazione, il lavoro probatorio di verifica, allora è quasi ovvio che, smentita l'ipotesi di colpevolezza, s'imponga la dichiarazione di innocenza nella sua pienezza, senza cavillosi distinguo che ne disperdano, almeno in parte, l'intensità.

L'innocenza, è indiscusso, non può formare oggetto di accertamento in un processo liberal-democratico, peraltro a struttura accusatoria, e quindi all'esito e in assenza di prova di colpevolezza essa va dichiarata per quel che è ed è stata

durante l'intero svolgimento del processo, condizione non graduabile e non misurabile, estranea al tema di prova.

Le formule di proscioglimento, invece, fatta eccezione per le ampiamente liberatorie «il fatto non sussiste» e «l'imputato non l'ha commesso», finiscono inevitabilmente per sminuire il significato dell'affermazione d'innocenza, quasi a consegnare, pur nell'insuccesso dello sforzo d'accusa, un'innocenza scalfita, non piena, sporcata dai detriti di un'imputazione che non ha trovato fondamento e che però riesce a proiettare, oltre, l'ombra di sé.

Sarebbe sufficiente, in vista del riconoscimento dell'innocenza, che la sentenza affermasse il fallimento della pretesa di punizione, perché l'innocenza non è soggetta a verifica e non deve essere condizionata e ristretta da precisazioni cristallizzate in formule decisorie.

2. L'assunto, al di là per il momento del grado effettivo di persuasività, non si arricchisce, a mio giudizio, nella sua portata logica e sistematica se non di forza suggestiva, una volta che si consideri l'innovazione apportata dall'introduzione della regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio».

E, infatti, sia che la si intenda in termini di innalzamento dello *standard* probatorio necessario per la condanna, sia che la si apprezzi come espressione di un metodo legale di ragionamento probatorio, la regola non ha mutato la struttura logica del procedimento giudiziale, che ha unico tema di accertamento nell'imputazione e che è incapace, quale che sia la modalità di valutazione del compendio probatorio e il tasso di "certezza" richiesto per l'affermazione di colpevolezza, di intaccare la condizione di innocenza, salvo, ovviamente, che sia pronunciata condanna definitiva.

Un diverso avviso è espresso da chi [E.M. CATALANO, *Il concetto di ragionevolezza tra lessico e cultura del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 85 ss.] ritiene che la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» abbia messo ancor più in evidenza come unico oggetto dell'accertamento penale sia il tema della colpevolezza, contribuendo a far superare possibili incertezze ancora legate alla previsione di un duplice criterio risolutore del fatto incerto, desumibile dagli artt. 530 e 533 c.p.p.

L'affermazione sembra però trascurare che di duplicità dei criteri risolutivi del fatto incerto può dirsi proprio per effetto della novella del 2006, che ha introdotto la regola del ragionevole dubbio, posto che in precedenza non poteva negarsi che unico criterio fosse quello che, in presenza di una prova insufficiente o di una prova contraddittoria pur sulla causa di giustificazione, imponeva l'assoluzione; si deve, semmai, proprio alla nuova regola del ragionevole dubbio

l'idea che si sia di fronte a regole di giudizio non pienamente sovrapponibili, dall'ambito operativo differente, tali da segnare uno scarto tra i casi di prova insufficiente o contraddittoria, con epilogo assolutorio, e i casi di superamento del ragionevole dubbio, che aprono alla condanna.

L'argomento decisivo che giustifica l'opportunità di abolizione delle formule consiste nell'estraneità dell'innocenza all'ambito dell'accertamento, e poco può significare lungo questo crinale che la relativa presunzione abbia aumentato il grado di resistenza alla pretesa di affermazione della colpevolezza.

Al più, la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio» induce a considerare che i maggiori presidi apprestati alla presunzione d'innocenza possano refluire sulle forme in cui si estrinseca la decisione di proscioglimento, suggerendo di epurarle da ogni riferimento, sintetico e perciò scarsamente soddisfacente, agli argomenti di motivazione.

Ma si tratta, appunto, di un mero riflesso e non di un effetto diretto della nuova regola, sia essa di metodo probatorio che di giudizio.

3. La proposta abolitrice si rivolge non a tutte le formule, come peraltro mette bene in evidenza la nota introduttiva al dibattito, ma soltanto a quelle di assoluzione nel merito, e ciò perché il valore sotteso alla proposta inerisce alla presunzione di non colpevolezza, che può esigere la massima espansione soltanto rispetto alle formule che abbiano comunque fondamento nell'esame del merito dell'accusa.

Le formule delle sentenze di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità o per la sussistenza di una causa estintiva non traducono, infatti, una statuizione di non fondatezza dell'accusa, ma fissano una costruzione "in ipotesi" del tipo: se anche l'imputazione fosse fondata, comunque l'improcedibilità o l'estinzione del reato ne impedirebbe l'accertamento [così, M. CHIAVARIO, *La questione delle "formule": dietro i problemi tecnici l'esistenza di scelte etico-politiche*, in *Leg. pen.*, 2005, p. 666 ss.].

Pur nella loro eterogeneità, perché l'una afferisce al difetto della condizione di procedibilità e ha contenuto meramente processuale negando il processo, e l'altra si iscrive invece a buon diritto nel novero delle formule di merito nella misura in cui qualifica una decisione «sul tema sostanziale e cioè di merito» [F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 1983, p. 504], entrambe sono ancorate al presupposto ipotetico dell'esistenza del reato.

E questa struttura le pone al di fuori dei confini del dibattito sull'abolizione delle formule di proscioglimento nel merito, le sole che, pur dichiarando l'infondatezza dell'imputazione, sono in grado di far ritenere implicitamente che siano stati in qualche modo accertati brandelli dell'ipotesi accusatoria.

Peraltro, e sul punto è bene intendersi, la proposta non mira all'eliminazione delle formule intese come indicazioni prescrittive circa il percorso logico di valutazione del compendio probatorio, con quel che ne segue in punto di gerarchia, di priorità di accertamento di alcuni profili, in fatto e in diritto, del tema decisorio su altri.

Più limitatamente, essa sottopone a esame critico la previsione dell'indicazione in dispositivo, come anticipazione stereotipata delle ragioni della pronuncia, e quindi dei termini fattuali e giuridici entro cui l'imputazione è stata smentita.

Si deve alla direttiva n. 11) della legge delega per il vigente codice di rito la prescrizione della specificazione in dispositivo delle formule di assoluzione o di proscioglimento, poi attuata dall'art. 425 comma 1, che fa carico al giudice dell'udienza preliminare di indicare la causa della sentenza di non luogo a procedere nel dispositivo, e dagli artt. 529, 530 e 531, per il giudizio dibattimentale e poi richiamati per il giudizio abbreviato dall'art. 442.

La consultazione dei lavori parlamentari preparatori della legge delega non rivela l'esistenza di dibattiti sul punto, che possano ora offrire spunti di approfondimento. Allora, le attenzioni furono quasi interamente rivolte all'eliminazione della formula dubitativa di assoluzione e alla portata di garanzia che quell'innovazione rappresentava. Peraltro, già la legge delega 3 aprile 1974, n. 108 conteneva una direttiva dal seguente contenuto: «specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento...».

E però, gli interventi dei senatori Leone, Gallo e Coco, nel corso della seduta del 20 novembre 1986 dedicata alla discussione generale di quel disegno di legge, fecero ricorso ad argomenti che possono arricchire la riflessione attuale. Il senatore Leone, criticando la soluzione dell'abolizione della formula dubitativa, faceva osservare che la formula dell'insufficienza di prove, pur eliminata dal dispositivo, avrebbe rivissuto nella motivazione della sentenza, a nulla – o ad assai poco – rilevando l'impossibilità di inserirla in dispositivo. Il senatore Gallo, poi, nel dirsi favorevole alla soluzione abolitrice, maggiormente in linea con il principio della presunzione di non colpevolezza, chiariva che il problema, in motivazione, sarebbe stato costituito dal coordinamento tra giudicato penale e giudicato extrapenale in modo da collegare al meglio la formula di assoluzione nascente con una certa motivazione rispetto ad altra, per quanto attiene alle conseguenze extrapenali.

E, infine, il senatore Coco, pur non negando che «risalendo dal dispositivo alla motivazione, si può sempre stabilire se le prove erano soltanto insufficienti...» rilevava come fosse «fin troppo evidente la differenza fra l'esplicitazione della formula nel dispositivo e la possibilità di desumerla ripercorrendo l'*iter*

logico della motivazione...», per poi concludere che era una giusta conquista di civiltà l'eliminazione della formula dubitativa.

È così ancor più chiaro che la questione ha una portata più contenuta di quella che in prima battuta potrebbe ipotizzarsi, perché non interferisce con l'ampio tema dell'indicazione in sentenza, e cioè in motivazione, della causa del proscioglimento o dell'assoluzione.

Si ponga mente, a tal proposito, alla disposizione generale dell'art. 129 c.p.p., concernente l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità, perché da essa si trae una prescrizione diversa da quelle che, si è detto, attengono alla formazione del dispositivo.

Il giudice ha, infatti, l'obbligo di dichiarare con sentenza – e non già soltanto di inserire la relativa formula in dispositivo – la causa di non punibilità che risulti agli atti, tra quelle elencate nello stesso articolo attraverso l'indicazione delle diverse formule. La previsione dell'indicazione della formula in sentenza è ancor più chiaramente contenuta nel comma 2 del menzionato articolo, relativo alla prevalenza, in caso di evidenza, della formula più favorevole su quella applicabile per la ricorrenza di una causa di estinzione del reato, per la parte in cui si specifica che «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».

Si può allora affermare che l'uso della formula è diretta e naturale conseguenza dell'obbligo di formazione della pronuncia di proscioglimento, o di assoluzione, secondo schemi ricostruttivi legalmente dati e che rispondono ad una logica di scomposizione dell'ipotesi imputativa, informata dal principio del *favor rei*.

Per un'utile esemplificazione: se manca il fatto, se risulta che il fatto non sussiste, non è razionale andare a riscontrare quale sia stato l'elemento psicologico dell'ipotetico autore, perché l'indagine sull'autore, sul suo atteggiamento psicologico, presuppone che un fatto rispondente al tipo sia stato commesso. A questo criterio logico si sovrappone uno squisitamente giuridico, di maggiore convenienza per l'imputato della formula assolutoria più radicale, che non lo coinvolga per nulla, al pari del resto della formula «l'imputato non l'ha commesso», che, pur dando per accaduto il dato oggettivo, nega la riconducibilità materiale del fatto all'imputato.

Il criterio di progressione logica nell'accertamento si arricchisce di considerazioni di favore per l'imputato, ma in prima battuta risponde a esigenze di razionalità ricostruttiva. Se non v'è un fatto, per l'assenza di un elemento costitutivo di natura oggettiva, non ha senso procedere al riscontro del nesso causale, seppure, come hanno osservato le Sezioni unite [Sez. un., 29 maggio 2008,

n. 40049, Guerra, in *Cass. pen.*, 2009, 883 ss.], si tratta soltanto di pregiudizialità logica, che non opera nel caso di proscioglimento immediato *ex art.* 129 c.p.p. dovendo il giudice dichiarare la causa che abbia ad emergere per prima.

Si può discutere – sul piano della logica ricostruttiva – se, accertato il fatto, debba darsi preferenza all’indagine circa la rilevanza penale o a quella della sussistenza del nesso di causalità materiale. La questione ha però una risposta nell’interazione del principio di favore per l’imputato, dal momento che, come osservato anche dalla Corte costituzionale [sent. n. 85 del 2008] le decisioni ampiamente liberatorie sono quelle pronunciate con le formule «il fatto non sussiste» e «l’imputato non lo ha commesso» perché escludono ogni riferibilità del fatto al soggetto.

Ed è per questa ragione che le Sezioni unite [Sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451/2008, Magera, in *C.E.D. Cass.*, n. 238195] hanno precisato che la formula dell’insussistenza del fatto prevale su quella del fatto non è previsto dalla legge come reato. A sua volta, tale ultima prevale su quella «perché il fatto non costituisce reato», attestando la piena estraneità della condotta all’ambito della penale rilevanza e quindi la completa infondatezza dell’accusa sul piano giuridico con conseguente maggior valore ai fini del riconoscimento dell’innocenza [così, Sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, cit.].

4. Di formule assolutorie si occupano anche le disposizioni che regolano gli effetti vincolanti extrapenali del giudicato. In quest’ambito si coglie assai agevolmente che il riferimento non è alle anticipazioni del dispositivo ma al contenuto di accertamento della sentenza. L’insussistenza del fatto, la non riconducibilità dello stesso all’imputato, l’essere stato il fatto compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima sono postulati di accertamento propri della sentenza, cui corrispondono altrettante e in gran parte omologhe clausole da dispositivo, ma la cui operatività non è certo condizionata dall’inserimento in dispositivo della corretta clausola.

Compaia o no in dispositivo la formula adeguata al contenuto dell’accertamento assolutorio, la sentenza esplica gli effetti vincolanti che la legge le attribuisce: si deve alle Sezioni unite [Sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, cit.] l’utile precisazione che gli effetti vincolanti extrapenali del giudicato assolutorio dipendono non già dalla formula utilizzata in dispositivo ma solo dal contenuto della sentenza, e cioè dall’effettivo e positivo accertamento di quanto dalla legge indicato. Corollario di una tale affermazione di principio, peraltro già consolidato in giurisprudenza, è che il giudice civile, nell’apprezzare l’eventuale vincolo extrapenale, non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata,

ma deve tenere conto anche della «motivazione della sentenza penale per individuare l'effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta». E, ancora: siccome l'effetto vincolante extrapenale non può essere collegato all'assoluzione che abbia fatto applicazione della regola di giudizio della prova insufficiente o contraddittoria o del dubbio in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere o dell'esercizio di un diritto, non ci si può arrestare alla rilevazione della formula indicata in dispositivo ma occorre porre attenzione alla motivazione e quindi al contenuto di accertamento.

5. Quanto sin qui detto sembra avvalorare la tesi favorevole all'abolizione delle formule in dispositivo, dato che, in fin dei conti, giocano un ruolo marginale nell'individuazione del contenuto di accertamento della sentenza.

Se, in buona sostanza servono a poco, se ne può fare a meno senza porsi tanti scrupoli.

È sufficiente, però, dare uno sguardo a quel che accade in fase procedimentale, a monte dell'esercizio dell'azione, ove vigono altre regole, per recuperare una maggiore cautela nell'esame della tesi abolitrice.

È stato più volte detto in giurisprudenza che la pronuncia nel merito presuppone l'esercizio dell'azione, che la regola della prevalenza della causa di proscioglimento nel merito rispetto al proscioglimento per causa estintiva non opera nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che l'indagato non può dolersi se il provvedimento di archiviazione abbia definito il procedimento per la rilevazione di una causa di estinzione e non si sia fatto carico di dichiarare l'infondatezza nel merito della notizia di reato; e che il giudice, al quale sia chiesto il provvedimento di archiviazione, non può nell'analisi e nelle conclusioni, formulare affermazioni *in malam partem*, facendo precedere alle indicazioni del motivo formale per il quale è disposta l'archiviazione una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell'indagato in ordine ad esso [così, rispettivamente, Sez. I, 21 marzo 2001, n. 17476, Pinna, *C.E.D. Cass.*, n. 218724; Sez. VI, 26 ottobre 2005 n. 45001, Mastrangelo, *C.E.D. Cass.*, n. 233509; Sez. I, 23 febbraio 1999, n. 1560, Bentivegna, *C.E.D. Cass.*, n. 213880].

In dottrina [F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Jovene, 1994, p. 380 ss.] dette soluzioni paiono ragionevoli perché – si osserva – l'eventuale estensione analogica delle disposizioni che governano il processo, sulla premessa della natura di principio generale della regola contenuta nell'art. 129 comma 2 c.p.p. [in tal

senso E. MARZADURI, *Commento all'art. 129*, in M. CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al nuovo codice di procedura penale*, II, Utet, 1990, p. 125], dovrebbe comunque inserirsi in una cornice di ricostruzione sistematica che non stravolga la natura del provvedimento di archiviazione e la sua funzione di mero controllo sull'inerzia del pubblico ministero.

L'osservazione è certo corretta, ma resta il fatto che il provvedimento di archiviazione ben può definire indagini particolarmente complesse e laboriose in cui siano stati emessi provvedimenti coercitivi custodiali in danno dell'indagato, quindi con la formulazione di addebiti e l'esplicarsi di una funzione giurisdizionale che non può essere contenuta, al di là delle sistemazioni teoriche, nella nozione di mera giurisdizione di controllo e di garanzia della legalità nella fase procedimentale.

Non può allora tacersi che, se anche per il provvedimento di archiviazione fosse stato previsto l'inserimento delle formule nella parte dispositiva, le istanze di tutela dell'indagato avrebbero trovato migliore e più adeguata considerazione, perché quel tipo di previsione avrebbe obbligato il giudice a valutazioni di priorità tra le diverse e concorrenti cause di infondatezza della notizia di reato.

È pur vero che oggi non si nega, né in dottrina né in giurisprudenza, che il giudice abbia il potere di mutare la formula archiviativa indicata dal pubblico ministero, ma un tale approdo, non delineando un comportamento in termini di doverosità, non riesce a dare esaustiva risposta all'esigenza che anche il provvedimento che definisce le indagini, per quanto non possa contenere valutazioni sul merito dell'addebito, sia calibrato sulle risultanze informative nel senso di accordare maggior tutela alla presunzione di innocenza che, seppure non coinvolta dall'avvio di un processo, è comunque chiamata in causa dallo svolgimento delle indagini preliminari, e ciò specie se si considera la proiezione pubblica che anche le indagini ricevono in molti casi.

6. Quanto è previsto per la fase procedimentale sembra autorizzare la conclusione che la tradizionale regola dell'inserimento delle formule in dispositivo sia intimamente connessa alla più importante, e intensa sul piano delle garanzie, regola della gerarchia delle formule di proscioglimento.

In una prospettiva riformatrice, però, il significato di garanzia potrebbe essere recuperato anche recidendo l'indicato legame con l'eliminazione della menzione in dispositivo della formula, sicché nessuna delle argomentazioni svolte è tale da far propendere con sicurezza per la tesi contraria alla proposta abolitrice.

Il rilievo, secondo cui spesso lo iato temporale tra lettura del dispositivo e deposito della sentenza è talmente ampio da suggerire il mantenimento di questa

specie di anticipazione delle ragioni della decisione, non è sembrato particolarmente incisivo per sostenere l'opportunità dello *status quo*, potendo avviarsi alle esigenze di conoscenza tempestiva dei contenuti degli accertamenti giudiziari con la predisposizione di comunicati-stampa, redatti dallo stesso giudice, per dare adeguata notizia di quanto deciso nei casi più importanti e di spiccato pubblico interesse [così, M. CHIAVARIO, *La questione delle "formule"*, cit., p. 666 ss.].

A parte che non si coglie, a questo punto, la forza innovatrice della proposta, perché i dispositivi sarebbero inevitabilmente integrati, almeno nella percezione collettiva, dai comunicati-stampa, e si avrebbe in più il pericolo di una disparità di trattamento per la discrezionalità dei giudici nel decidere se dare conto o meno, con un apposito comunicato, di quanto sentenziato, mi sembra che il mantenimento delle formule in dispositivo risponda a non trascurabili esigenze che provo brevemente ad illustrare.

Le ragioni che mi sembra si oppongano alla tesi abolitrice recuperano una qualche importanza in forza di un'osservazione elementare, ossia che il rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, che si persegue con l'abolizione delle formule, sarebbe ben poca cosa se le cause dell'assoluzione non possono essere, ovviamente, eliminate dalla sentenza; se la motivazione, anzi, di esse deve dare adeguato conto; se in buona sostanza le formule, non conosciute al momento della lettura del dispositivo, sono e restano facilmente estraibili e divulgabili non appena depositata la sentenza.

– L'eliminazione delle formule dal dispositivo altererebbe la corrispondenza con i dispositivi di condanna, perché la determinazione della pena e il riferimento a eventuali circostanze, che nella quantificazione del trattamento sanzionatorio incidono, sono implicita anticipazione dei contenuti dell'accertamento, nella misura in cui danno immediata percezione della gravità del fatto concretamente commesso, ben al di là del mero titolo formale del reato.

– L'esigenza d'immediata conoscenza delle ragioni di una decisione assolutoria, per quanto solo sommariamente soddisfatta dall'indicazione della formula in dispositivo, è non soltanto della collettività ma soprattutto della vittima del reato, che spesso partecipa all'accertamento anche solo nella qualità di persona offesa, e ha certo interesse a comprendere quanto prima possibile per quali motivi la sua pretesa riparatoria resta senza risposta.

– L'indicazione della formula in dispositivo cristallizza, a beneficio dell'estensore del collegio e dello stesso giudice monocratico che abbia a rinviare il deposito della sentenza, il percorso logico di verifica dell'accusa, e assicura, nel senso di un fermo ancoraggio, la motivazione, di redazione postuma, alle reali ragioni della decisione.



Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di maggio 2012